

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI CILIEGI" , SITO A BOLLATE IN VIA VERDI, E DELL'ASILO NIDO "IL GIARDINO DEI LILLA' " , SITO A BOLLATE IN VIA MAMELI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti**

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., il quale al comma 20 dispone che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;
- l'art.13 comma 25-bis del DL 23/12/2013, n.145, che dispone l'invio della suddetta relazione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
- il D.Lgs. n.175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, in cui, all'art.16, è disciplinato il modello giuridico della Società *in house*;
- il D.Lgs. n.50/2016 *Codice dei contratti pubblici*, ed in particolare gli articoli 5 e 192, che disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell'*in house providing*;
- lo Statuto comunale.

**Richiamate** le seguenti normative specifiche di settore:

- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 *Politiche regionali per i minori*
- DGR Lombardia 11 febbraio 2005, n. 7/20588 *Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia*
- DGR Lombardia 16 febbraio 2005, n. 7/20943 *Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili*
- Circolare regionale 24 agosto 2005, n.35 *Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale*
- Circolare regionale 18 ottobre 2005, n.45 *Attuazione della DGR Lombardia n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia».*

- DGR Lombardia 9 marzo 2020 n. 11/2929 *Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido* che ha parzialmente modificato quanto in precedenza fissato con la DGR 20588/2005 in termini di standard.

### **Considerato che**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 1.3.2004 il Comune di Bollate ha disposto la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale* (ai sensi degli artt. 31,113 e 114 del TUEL D.Lgs. 267/2000) (di seguito "Azienda"), approvandone il relativo Statuto e la Convenzione costitutiva;
- l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*, come previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, adottato dai Consigli Comunali degli Enti consorziati.
- l'Azienda Speciale Consortile "*Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*" è costituita allo scopo di gestire in forma associata attività e servizi sociali, assistenziali, educativi e socio sanitari integrati, e più in generale, servizi alla persona, anche indirizzati all'inserimento al lavoro ed ai bisogni abitativi a prevalente carattere sociale, ed attività correlate affidati dagli Enti consorziati;
- con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 11/5/2005 il Comune di Bollate ha approvato il primo Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile "*Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*" ed i Comuni soci, con validità triennale;
- con Delibera di Giunta Comunale n.150 del 31/7/2008 il Comune di Bollate ha approvato il Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile "*Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*" ed i Comuni soci, con validità dall'anno 2008 all'anno 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2018 il Comune di Bollate ha approvato il nuovo Contratto di Servizio con l'Azienda sopra citata con validità dal 1.1.2019 al 31.12.2027.

### **Atteso che**

- il Comune di Bollate, nel rispetto della normativa sopra richiamata, gestisce il servizio Asili nido, attualmente costituito da due strutture regolarmente autorizzate al funzionamento e accreditate, con una capienza massima di 60 posti per l'Asilo Nido *Il Giardino dei Ciliegi* e 50 posti per l'Asilo Nido *Il Giardino dei Lillà*, avvalendosi del proprio personale educativo e ausiliario, integrando con le prestazioni educative e ausiliarie previste dal contratto di servizio con l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme*, quale società *in house* dell'ente. La flessibilità gestionale serve a garantire prontamente personale specializzato per la presenza, non prevedibile di anno in anno, di utenza disabile, come altresì è avvenuto per superare l'esigenza di mantenere le "bolle" durante questo periodo di pandemia. Ciò ha permesso di garantire un servizio sempre professionalmente adeguato alle esigenze e con standard di qualità elevati;
- nel corso degli ultimi anni la gestione del servizio Asili nido è stata interessata da diversi cambiamenti di tipo strutturale e normativo, tali da richiedere la definizione di nuove modalità di gestione dell'intero sistema dei servizi locali per la prima infanzia, in modo particolare:
  - a) il verificarsi del progressivo collocamento a riposo del personale educativo comunale;
  - b) la richiesta di servizi più flessibili e fruibili da parte delle famiglie che devono essere studiati, al fine di avviare un processo di innovazione e implementazione di servizi per la prima infanzia;
  - c) l'evidenza che le linee di sviluppo e di implementazione delle politiche sociali ed educative, compresi i rispettivi flussi di finanziamento, insistono sull'ambito territoriale e

zonale, la cui programmazione sociale e pianificazione strategica si conformano alla normativa nazionale e regionale vigente.

### **Dato atto che**

- per il mantenimento degli standard regionali previsti per il funzionamento del *Servizio Asili Nido*, di concerto con l'Ufficio Risorse Umane, si rende necessario fare stabilmente ricorso alle prestazioni previste dal Contratto di Servizio in essere con l'Azienda (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2018), al fine di provvedere alla tempestiva integrazione dell'organico e ad evitare la sospensione del servizio;
- allo stato attuale l'Azienda Speciale Consortile "*Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*" svolge per i nidi del Comune di Bollate le seguenti prestazioni: i servizi complementari ed integrativi, presso i due Asili Nido, per la gestione delle prestazioni degli ausiliari; il servizio di supporto educativo all'inserimento di bambini disabili presso i due Asili Nido; l'individuazione delle figure professionali con incarico a tempo determinato (educative e ausiliarie) necessarie a mantenere gli standard di accreditamento regionale, completare l'organico a tempo indeterminato e fronteggiare le necessità connesse con i collocamenti a riposo verificatisi in particolare nell'ultimo biennio; il coordinamento pedagogico.

### **Richiamate**

- la Delibera di Giunta n.9 del 18/1/2022 con la quale la Giunta
  - ha richiamato la proficua esperienza gestionale già sperimentata dall'Amministrazione con l'Azienda Consortile relativamente ai servizi prima infanzia, nonché l'esperienza positiva maturata da altri Comuni soci dell'Azienda Consortile, in merito all'affidamento del servizio di gestione Asilo Nido;
  - ha espresso l'indirizzo di avviare un percorso valutativo in merito all'opportunità (prevista dalla scheda 20 - parte 2 del Contratto di Servizio vigente) di conferire all'Azienda speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale* la gestione completa dei due Asili Nido comunali ;
  - ha altresì previsto di demandare alle Responsabili dei Settori *Gestione Risorse Umane e Finanziarie e Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia*, "... la programmazione e realizzazione delle azioni e degli atti necessari all'attuazione dell'indirizzo espresso, con particolare riferimento all'avvio del processo di analisi valutativa, che verrà condotta con l'Azienda Speciale Consortile per tramite delle risorse professionali e strumentali messe a disposizione dai due enti";
- la Delibera di Giunta n.75 del 31/5/2022 con la quale, richiamato il percorso realizzato dagli Uffici comunali incaricati e l'Azienda con incontri di analisi e di confronto in attuazione del processo valutativo richiesto, la Giunta
  - ha preso atto della proposta dell'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, quale studio di fattibilità del passaggio di gestione del Servizio Asili Nido, acquisita in data 25.5.2022 (protocollo n.23860);
  - ha preso atto della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* del Servizio Asili Nido del Comune di Bollate, nonché degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale (art.34, c. 20, D.L.179/2012 conv. con L.221/2012), contenente anche la verifica di congruità di cui all'art.192, comma 2, D.Lgs. 50/2016, relazione predisposta dalle Responsabili dei Settori *Gestione Risorse Umane e Finanziarie e Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia*, documentazione che, insieme a quella di cui al punto 1 di cui sopra, è depositata agli atti degli Uffici dei Settori *Gestione Risorse Umane e Finanziarie e Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia* ed è allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- ha dato mandato alla delegazione trattante di parte pubblica affinché desse avvio al tavolo di confronto con le parti sindacali in materia di “armonizzazione contrattuale”, configurandosi le condizioni di cui all’art.2112 del Codice Civile “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”.

### **Atteso che**

- secondo il quadro normativo vigente, le modalità di organizzazione dei servizi pubblici ed in particolare di scelta del soggetto gestore - sono le seguenti:

a) il ricorso al mercato, che rappresenta il modello della cosiddetta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime europeo di libera concorrenza;

b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, che si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio;

c) l’affidamento *in house*, che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante.

- le più recenti Direttive dell’Unione Europea (la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici) collocano l’affidamento *in house* tra i contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle medesime in presenza dei seguenti requisiti:

a) la proprietà interamente pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario;

b) l’esercizio da parte dell’ente affidante sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

c) lo svolgimento da parte del soggetto affidatario di oltre l’80% delle attività in favore dell’ente o degli Enti affidanti.

- il rapporto tra Amministrazione pubblica e il soggetto *in house* si configura non come un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, ma come un rapporto interorganico, in cui la pubblica amministrazione esercita sul soggetto affidatario un potere di direzione, coordinamento e supervisione sotto forma di controllo analogo (anche congiunto).

- in conformità alla normativa europea, l’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 subordina l’esclusione della forma di affidamento *in house* al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche nella forma del controllo congiunto;

b) oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento di compiti ad essa assegnati dall’amministrazione controllante;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezionali di partecipazione che non esercitino un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- l’art. 192 ha previsto l’istituzione presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi del citato art. 5;

- con delibera n. 235 del 15/02/2017, l’ANAC ha approvato le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*”, successivamente modificate con delibera n. 951 del 20/09/2017;

- il comma 2 dell’art. 192 concernente il regime speciale degli affidamenti *in house* ha posto in capo all’ente affidante:

- l'obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- l'onere di dar conto, nelle motivazioni del provvedimento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- l'obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

**Considerato che** l'affidamento del servizio di gestione degli Asili Nido all'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale* si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello dell'*in house providing*, da attuare conformemente ai principi e ai requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale;

**Rilevato che**

- l'Azienda risulta già affidataria *in house* del Comune di Bollate in forza del Contratto di Servizio con decorrenza dal 2018 al 2027 e di ciò è stata data comunicazione all'ANAC ai fini dell'accertamento da parte della stessa dei requisiti necessari per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 192, co. 1, del Codice, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- rispetto a suddetta iscrizione, avvenuta in data 8 luglio 2019, non sono intervenute modifiche di rilievo tali da determinare il venir meno dei requisiti necessari per l'affidamento *in house* previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale, che possono di seguito essere sinteticamente richiamati:
  - a) il capitale dell'Azienda speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale è interamente pubblico, in quanto è partecipata dai Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro;
  - b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali – organizzative appositamente introdotte nel contratto di servizio tra il Comune di Bollate e l'Azienda;
  - c) l'Azienda realizza oltre l'80% della propria attività con l'Ente affidante e con i Comuni soci che la controllano.

**Atteso che**, con la Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 allegata alla presente delibera, il Comune ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste e, in particolare:

- ha operato la valutazione dei fondamentali profili di convenienza ed opportunità di tale tipologia di affidamento;
- ha confrontato le caratteristiche dell'affidamento *in house* con quelle delle alternative disponibili;
- ha evidenziato le ragioni per le quali intende operare la scelta del trasferimento dei servizi all'Azienda, che risiedono nella convenienza economica e nella razionalizzazione delle modalità organizzative. In particolare, sono stati stimati risparmi di spesa derivanti dall'impiego di personale dell'Azienda, anche a seguito del trasferimento del personale comunale e dalla creazione di economie di scala derivanti dalla possibile estensione di tale scelta anche ad altri Comuni soci,

garantendo omogeneità di trattamento ai cittadini dell'intero ambito territoriale che necessitassero delle prestazioni erogate.

- ha dato rilievo al fatto che il personale faccia riferimento ad un unico soggetto titolato all'erogazione dei servizi, riducendo le problematiche che potrebbero insorgere quando la gestione si suddivide tra personale dipendente dal Comune e personale non dipendente.
- ha posto in evidenza che la gestione diretta da parte dell'Azienda garantisce, attraverso la stabilizzazione del personale, la continuità, qualità ed efficacia del servizio.

**Considerato** che l'affidamento *in house* della gestione del servizio Asilo nido comporta una serie di vantaggi ed opportunità quali:

- una riduzione dei costi ed i vantaggi derivanti dall'affidamento ad un soggetto esterno caratterizzato da una maggiore specializzazione (economie di scala e conoscenza);
- l'innalzamento della qualità dei servizi che può indurre, anche a parità di costo, a preferire l'attribuzione di segmenti di attività a soggetti esterni che garantiscano più elevati standard di performance;
- la possibilità di ovviare alla carenza di professionalità, anche a seguito dello sviluppo di adeguate politiche di utilizzo delle risorse umane, compatibilmente con gli standard gestionali;
- l'attenuazione delle logiche burocratiche e l'alleggerimento dell'amministrazione pubblica;
- l'occasione di disporre di informazioni articolate e in tempo reale su fattori produttivi, costi, qualità e risultati;
- la raccolta di indicazioni attraverso il confronto e il *benchmarking* con esperienze di altre amministrazioni comunali e la scelta di riprodurre all'interno del Comune le stesse buone pratiche;
- economie di scala e specializzazione in grado di offrire migliori risposte ai bisogni delle famiglie, come già succede per altri servizi conferiti all'Azienda;
- la ricomposizione ad unità della spesa, anche per i servizi della prima infanzia e relativa imputazione in capo ad unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire la possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio migliorative in sede di programmazione;
- la riduzione dei costi relativi alla gestione dei servizi sin dalla prima fase (transitoria) di affidamento del servizio all'Azienda, con il consolidamento di tale miglioramento per l'Ente già a partire dall'esercizio finanziario 2023.

**Ritenuto pertanto** di individuare nel ricorso all'affidamento *in house* all'Azienda speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale* della gestione del Servizio Asili nido la soluzione più congrua e appropriata, tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche del servizio e della sua rilevanza sociale ed educativa;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- della natura e delle finalità istituzionali del soggetto individuato (Azienda speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale*) che non opera in regime d'impresa e pertanto non consegue utili e della possibilità, data la natura *in house* del soggetto affidatario, di disporre di strumenti che consentano di adattare il servizio alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sempre sotto controllo.

**Dato atto che**

- l'Azienda Speciale Consortile per lo sviluppo sociale Comuni Insieme è un ente a totale partecipazione pubblica, le cui azioni sono interamente possedute da enti pubblici;
- gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione degli enti affidanti;
- lo Statuto dell'Azienda speciale Consortile *Comuni Insieme per lo sviluppo sociale* è adeguato alle norme in materia di *in house providing*, in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni della società, nonché la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte dei comuni aderenti, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dagli stessi;
- l'Azienda risulta iscritta presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- pertanto l'Azienda Comuni Insieme può operare mediante affidamenti diretti di servizi strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- che l'Azienda Comuni Insieme possiede le professionalità e comprovate competenze tecniche in ragione delle quali si riscontra la rispondenza ai principi generali definiti dal nuovo Codice dei Contratti all'art. 192, comma 2, in materia di affidamento diretto *in house providing*, ed in particolare:
  - conoscenza della struttura comunale cui si riferisce il servizio e delle problematiche relative, che consente l'immediata attivazione delle attività gestionali necessarie;
  - qualità del servizio fino ad ora assicurato dall'Azienda all'Amministrazione Comunale, sia in situazioni ordinarie che in situazioni di emergenza;
- le competenze sopra descritte rendono pertanto possibile l'affidamento *in house* del servizio Asili Nido, garantendo l'innalzamento della qualità effettiva e percepita, nonché una gestione snella, efficiente e professionale.

**Ritenuto** pertanto che il modello di affidamento prescelto consenta di:

- garantire una gestione unitaria e coordinata di entrambe le unità d'offerta;
- continuare a mantenere il controllo pubblico sulle strutture, sull'attività e sulle modalità del servizio;
- garantire più agevolmente gli standard gestionali e di qualità già adottati dal Comune;
- garantire la massima tutela delle lavoratrici coinvolte;
- arricchire l'offerta educativa;
- ottenere una migliore efficienza ed una maggiore sostenibilità economica della gestione che cominceranno ad avere i propri riflessi già sul Bilancio 2022 per poi svilupparsi in maniera strutturale negli anni successivi;

**Vista** la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* del Servizio Asili Nido del Comune di Bollate, nonché degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale (art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012 e artl 192, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016), contenente anche la verifica di congruità di cui all'art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

**Visto** l'Accordo collettivo di armonizzazione contrattuale (Allegato 3) sottoscritto in data 12/7/2022 dalla Delegazione trattante di parte pubblica, l'Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale", la RSU e le OO.SS. del Comune di Bollate;

**Visto** il parere favorevole rilasciato in data 19/7/2022 dal Collegio dei Revisori (Allegato 2);

**Dato atto** che la presente delibera con i relativi allegati parte integrante è stata esaminata con esito favorevole dalle competenti Commissioni Consiliari, Socio-Culturale e Tecnico-Finanziaria nella seduta congiunta tenutasi in data 18/7/2022;

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

**Di approvare** quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

**Di esprimere parere positivo** rispetto al Piano Economico Finanziario presentato dall'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale relativo al servizio di gestione Asili Nido contenuto nella Relazione tecnica;

**Di approvare**, pertanto, la Relazione di congruità - Allegato 1, comprensiva dell'appendice "A" (Accordo Operativo) e appendice "B" (Confronto economico);

**Di esprimere indirizzo positivo** in merito al conferimento del servizio di gestione degli Asili Nido in regime di *in house providing* all'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale per la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dalla prima data utile, stimata per il giorno 1/09/2022, dopo la conclusione degli adempimenti tecnici necessari e che dovrà avvenire nel minor tempo possibile;

**Di dare mandato** agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente della predetta Relazione e di trasmetterne copia all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla normativa vigente;

**Di autorizzare** l'avvio delle procedure di voltura dell'accreditamento che, consentiranno all'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale di assumere la funzione di Ente Gestore dei Nidi per il periodo di 10 anni, ferma restando la titolarità del Comune di Bollate di decidere di valutare il proseguimento dell'esternalizzazione;

**Di dare atto** che in attesa della conclusione della procedura di voltura dell'accreditamento, il Comune di Bollate si impegna a trasferire all'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale le risorse del Fondo Sociale Regionale che introiterà;

**Di demandare** alla Responsabile Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport - Tempo Libero l'assunzione degli atti necessari all'esecuzione di quanto

disposto nella presente deliberazione, con particolare riferimento alle procedure per addivenire alla definizione dell'Accordo Operativo Gestionale (Allegato 1 appendice A) e delle Carte dei Servizi (come definito nell'Accordo operativo), comprensivi degli affinamenti ed adeguamenti non sostanziali, che le due parti riterranno necessari;

**Di prendere atto** che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- ALL.1 - Relazione di congruità
  - ALL.1 appendice A – Accordo Operativo
  - ALL.1 appendice B – Confronto economico
- ALL.2 – Parere Collegio dei Revisori
- ALL.3 – Accordo collettivo di armonizzazione contrattuale

Successivamente, vista l'urgenza di avviare le procedure del trasferimento dell'accreditamento in tempi congrui con l'avvio dell'anno educativo, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1 DEL PROGRAMMA  
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2023/2024 AI  
SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS N. 50/2016 E DEL D.M.  
N. 14 DEL 16/1/2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/2/2022, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2023/2024, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016;

Vista la relazione del responsabile dei servizi Lavori Pubblici e Ambiente in data 2/7/2022, dalla quale risulta la necessità di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici come segue:

a) inserendo i seguenti nuovi interventi:

INTERVENTO	IMPORTO	FONTE FINANZIARIA	ANNUALITA'
Interventi di adeguamento degli scarichi idrici della piattaforma ecologica comunale di via Pace. CUP C28C22000290002	€ 300.000,00	Regionale	2022
Interventi di manutenzione straordinaria del torrente Nirone nel tratto in attraversamento del territorio comunale. CUP C28H22000340002	€ 750.000,00	Regionale	2023
Videosorveglianza del territorio nei parco comunale Martin Luther King. CUP C27H22001100006	€ 115.042,52	Regionale	2022
Recupero dell'immobile di via Po n. 36. CUP C22H22000320006	€ 192.155,55	Regionale	2023

b) aggiornando l'importo dei seguenti già presenti nel programma:

INTERVENTO	IMPORTO INIZIALE	NUOVO IMPORTO	ANNUALITA'
Rigenerazione urbana: riqualificazione della piscina di via Dante, del relativo parcheggio e costruzione di una pista ciclabile in via Dante	€ 845.000,00	€ 125.000,00 pista ciclabile	2022
		€ 500.000,00 piscina	2022

Manutenzione straordinaria delle strade	€ 0,00	€ 600.000,00	2022
---	--------	--------------	------

Visto l'aggiornamento dello schema di programma triennale allegato alla presente e composto dai seguenti elaborati:

- scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- scheda B: Elenco delle opere incompiute
- scheda C: Elenco degli immobili disponibili
- scheda D: Elenco degli interventi del programma
- scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
- scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Preso atto che la proposta è stata esaminata dalla commissione consiliare Tecnico Urbanistica in data 11/7/2022;

Visto il DM n. 14 del 16/1/2018, che individua le procedure e gli schemi tipo del programma triennale;

Viste le FAQ disponibili sul portale ministeriale per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D. Lgs n. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e al DM n. 14/2018;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

### **D E L I B E R A**

1) di approvare l'aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2023/2024 e dell'elenco annuale 2022 come segue:

a) inserendo i seguenti nuovi interventi:

INTERVENTO	IMPORTO	FONTE FINANZIARIA	ANNUALITA'
Interventi di adeguamento degli scarichi idrici della piattaforma ecologica comunale di via Pace. CUP C28C22000290002	€ 300.000,00	Regionale	2022
Interventi di manutenzione straordinaria del torrente Nirone nel tratto in attraversamento del territorio comunale.	€ 750.000,00	Regionale	2023

CUP C28H22000340002			
Videosorveglianza del territorio nei parco comunale Martin Luther King. CUP C27H22001100006	€ 115.042,52	Regionale	2022
Recupero dell'immobile di via Po n. 36. CUP C22H22000320006	€ 192.155,55	Regionale	2023

b) aggiornando l'importo dei seguenti già presenti nel programma:

INTERVENTO	IMPORTO INIZIALE	NUOVO IMPORTO	ANNUALITA'
Rigenerazione urbana: riqualificazione della piscina di via Dante, del relativo parcheggio e costruzione di una pista ciclabile in via Dante	€ 845.000,00	€ 125.000,00 pista ciclabile	2022
		€ 500.000,00 piscina	2022
Manutenzione straordinaria delle strade	€ 0,00	€ 600.000,00	2022

2) di dare atto che il programma così aggiornato risulta composto dai seguenti documenti, parte integrante della presente deliberazione:

- scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- scheda B: Elenco delle opere incompiute
- scheda C: Elenco degli immobili disponibili
- scheda D: Elenco degli interventi del programma
- scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
- scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO  
SORTI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E)  
DEL D.LGS 267/2000.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Dato atto che** i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. e), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Dato atto che**, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Considerato che** da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;*

**Ritenuto opportuno**, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, in accordo con il Comandante di Polizia Locale e Protezione civile, di predisporre, sulla base della relazione parte integrante (allegato 1) la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio :

- € 131,43 IVA compresa, quale rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Milano per la deviazione della linea autobus 566 durante il cantiere dei lavori delle vie Matteotti e Garibaldi
- € 1.067,86 IVA compresa, quale rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Milano per la deviazione della linea autobus 566 durante il cantiere dei lavori di via Magenta

**Preso atto che:**

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Dato corso** alla votazione resa

### **DELIBERA**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa,
3. di approvare che le spese specificate nella relazione allegata parte integrante (Allegato 1) trovino copertura finanziaria, come segue:
  - € 131,43 IVA compresa, quale rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Milano per la deviazione della linea autobus 566 durante il cantiere dei lavori delle vie Matteotti e Garibaldi
  - € 1.067,86 IVA compresa, quale rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Milano per la deviazione della linea autobus 566 durante il cantiere dei lavori di via Magenta

mediante prelievo dal fondo di riserva con atto di Giunta Comunale che verrà allocato al cap, 10021.03.2710

4. di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
5. di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
  - Allegato 1): Relazione in ordine alle somme da riconoscere al Comune di Milano in seguito alla deviazione delle linee di trasporto pubblico, resesi necessarie per la realizzazione di lavori stradali
  - Allegato 2): Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

**Successivamente**, vista l'urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile, con separata votazione

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**



# **OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2022-2024 - AGGIORNAMENTO 2022**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

### **Viste**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19/11/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

**Considerato** che si rende necessario approvare un ulteriore aggiornamento del DUP 2022/2024,

**Richiamato** integralmente l'ultimo DUP 2022/2024 approvato (allegato 1) si dà atto di apportare le modifiche così come indicate nell'allegato 2 denominato "Aggiornamento DUP 2022".

**Dato atto** che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2022/2023, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

**Dato atto** che, le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

**Visto** il DUP 2022/2024 e il suo allegato denominato "Aggiornamento DUP 2022" che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si configurano quale Documento Unico di Programmazione 2022/2024 definitivo

**Visto** il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione resa .....

**DELIBERA**

- 1) di richiamare integralmente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 come da allegato 1 ed incluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 come da allegato 2 denominato "Aggiornamento DUP 2022" ed incluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
- 3) di dare atto che entrambi i documenti si configurano come Documento Unico di Programmazione 2022/2024 definitivo;
- 4) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al DUP, come da allegato 3);
- 5) di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
  - Allegato 1 - DUP 2022-2024
  - Allegato 2 - Aggiornamento DUP 2022
  - Allegato 3 – Parere dei revisori

**Successivamente, vista l'urgenza di provvedere con tempestività, vista l'urgenza di avviare le attività programmate, con separata votazione eseguita in forma palese**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI  
BILANCIO 2022/2024 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI  
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI  
DELL'ART. 175 E 193 DEL D.LGS 267/2000 E  
APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI 1' SEMESTRE 2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 85 e 86 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario definitivo per gli esercizi 2021/2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi e successive integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2022 di approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- gli atti di variazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022/2024 ad oggi adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la competenza attribuitagli dalla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio di cui al D.Lgs 267/2000.

**RICHIAMATI ALTRESI':**

- l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

**Preso atto che:**

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale prevede tra gli atti della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio;
- l'articolo 147 ter, comma 2 del D.Lgs 267/2000, il quale impone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

**Tenuto conto, quindi, che** alla luce di quanto sopra:

- entro la data del 31 luglio 2022 occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché all'assestamento generale di bilancio;
- viene effettuata entro tale data anche la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi relativo al primo semestre 2022;

**Verificato** lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, così come risulta dall'allegato A), in base al quale si rileva che l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP allegato al bilancio di previsione;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

**DATO ATTO** che con mail del 01/06/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui,

**VISTE** le attestazioni dei Responsabili dei Servizi e visto altresì che nella stessa seduta di Consiglio Comunale del 25 luglio sono stati riconosciuti e contestualmente è stata data la copertura finanziaria ai debiti rilevati dal servizio Polizia Locale e Protezione Civile, Lavori Pubblici e che, alla conclusione del primo semestre, non risultano altri debiti fuori bilancio da riconoscere.

**CONSIDERATO** che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con proprie note di cui all'allegato B), l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

**RICHIAMATO** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: da integrare per €. 1.377,800,00 utilizzando per €. 250.000,00 avanzo libero e per la differenza la quota pari al 75% delle entrate derivanti dall'emissione di un ruolo per sanzioni cds 2° semestre 2017;

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo.

**RILEVATA** pertanto la necessità di integrare tale accantonamento;

**VERIFICATO** l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

**DATO ATTO** che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto, al momento, di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi in essere delle opere pubbliche;

**VISTA** pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza;

**VISTO** la relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio all.D);

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** che la variazione di bilancio comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi è stabilito nei nuovi stanziamenti di bilancio;

**EVIDENZIATO** che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2022	€ 62.097.520,04	€ 62.097.520,04	€ 56.732.094,73	€ 55.247.475,56
2023	€ 53.295.037,67	€ 53.295.037,67		
2024	€ 48.515.919,80	€ 48.515.919,80		

**VISTO** l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

**PRESO ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota (All. E),

**VISTI** gli allegati pareri di cui all'art.49 Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza;

**2) DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi, allegato B);

**3) DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio,

**4) DI DARE ATTO** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

**5) DI PRENDERE ATTO** dello Sato di Attuazione dei Programmi al 1° semestre 2022 come da allegato A) e della relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio ALL. D),

**6) DI DARE ATTO** che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato,

**7) DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COM- PETENZA	ENTRATE CAS- SA	USCITE CASSA
2022	€ 62.097.520,04	€ 62.097.520,04	€ 56.732.094,73	€ 55.247.475,56
2023	€ 53.295.037,67	€ 53.295.037,67		
2024	€ 48.515.919,80	€ 48.515.919,80		

**8) DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (All. E).

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare tale documento nei termini di legge, con successiva votazione

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE IN GAIA SERVIZI S.R.L. PRESA D'ATTO E INDIRIZZI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- Il Comune di Bollate detiene la partecipazione all'intero capitale sociale di Gaia Servizi Srl, società operante secondo il modello in house providing per conto dello stesso ente;
- Il rapporto in house providing tra Comune di Bollate e Gaia Servizi risulta iscritto nell'elenco ANAC di cui al c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (data di richiesta iscrizione: 08/02/2018; iscrizione avvenuta il 24/09/2019)
- Gaia Servizi Srl risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Bollate, dei seguenti servizi:
  - o Gestione farmacie comunali
  - o Gestione edilizia residenziale pubblica
  - o Manutenzione strade
  - o Gestione casa di riposo
  - o Interventi di arredo urbano
  - o Igiene ambientale
  - o Illuminazione pubblica
  - o Manutenzione immobili
  - o Gestione piano sosta
  - o Servizi cimiteriali
  - o Trasporti
  - o Manutenzione verde
  - o Riscossione canone unico patrimoniale

Visto:

- Gli art. 147 e 147 quater del D. Lgs. 267/2000, che prevedono, in capo agli enti locali, l'obbligo di condurre un controllo sulle proprie società partecipate, attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- Gli art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e 16 del D. Lgs. 175/2016 che, nell'ambito di un rapporto in house providing, prevedono, quale requisito essenziale, l'esercizio del controllo analogo da parte dell'amministrazione socia sulla società partecipata, comportante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Richiamati:

- Gli obblighi di ricognizione periodica delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che richiede di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, quando ne ricorrano i presupposti, un piano di razionalizzazione finalizzato a preservare le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità delle stesse partecipate;
- L'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, il quale prevede che l'acquisto di quote di partecipazione in società di capitali debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- Il c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Rilevato che:

- In relazione al manifestarsi della pandemia a partire dai primi mesi del 2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha formulato specifiche linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/inpr) in cui si raccomanda, nell'ambito dell'attività di governance delle società partecipate, il *“potenziamento delle verifiche infrannuali, da accompagnare con analisi approfondite e valutazioni puntuali, rese necessarie dall'evidente impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti”*; in particolare le Linee di indirizzo in oggetto ritengono *“indispensabile prevedere in tale ambito [consolidamento dei conti tra ente e partecipate], oltre alle consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un'ulteriore azione di condivisione e scambio di*

*dati (contabili), nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi. In tal modo si potranno affrontare tempestivamente le eventuali criticità che la situazione emergenziale ha contribuito ad acuire nel corso dell'anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli Enti territoriali”;*

Considerato che:

- In relazione alle prospettive della propria società Gaia Servizi Srl si è ritenuto opportuno ricorrere ad un supporto esterno, funzionale a condurre un'analisi indipendente circa le prospettive di sostenibilità della partecipazione nella suddetta società;

Recepita:

- L'Analisi di Sostenibilità della partecipazione in Gaia Servizi Srl (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborata dal dott. Fabrizio Robbiano dello studio AP- PA, specializzato in consulenza, formazione e servizi per Aziende Pubbliche e Pubbliche Amministrazioni, dalla quale si evince la capacità della società di gestire in maniera conveniente i contratti di servizi e che la principale criticità, negli equilibri aziendali, risiede nella dimensione patrimoniale;

Ritenuto, opportuno,:

alla luce delle considerazioni riportate nell'analisi di sostenibilità aziendale, garantire la sostenibilità nel tempo della società Gaia servizi s.r.l. mediante un incremento del patrimonio mobiliare della stessa, con dotazioni e strumentazioni, necessarie al normale aggiornamento e allo sviluppo patrimoniale;

Visto:

- Le competenze che la lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 riservano al Consiglio comunale: “2. *Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (118)*

....

*g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;”*

**Visti gli** allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti .....

## **DELIBERA**

- di recepire l'Analisi di Sostenibilità della partecipazione in Gaia Servizi Srl (allegato A) elaborata dal dott. Fabrizio Robbiano dello studio AP- PA, specializzato in consulenza, formazione e servizi per Aziende Pubbliche e Pubbliche Amministrazioni;
- di confermare la stretta necessità della partecipazione in Gaia Servizi Srl per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bollate ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- di ritenere prioritario l'avvio dell'attività di ricognizione della congruità prospettica di tutti i servizi resi da Gaia Servizi Srl al Comune di Bollate al fine di salvaguardare gli equilibri aziendali della partecipata e perseguire la migliore convenienza nell'erogazione di servizi alla collettività;
- di proporre, in accordo con le proposte e le indicazioni formulate da Gaia Servizi, interventi di rafforzamento patrimoniale, funzionali a rafforzare gli equilibri aziendali della partecipata ed a migliorare le condizioni economiche dei servizi resi, in particolare l'implementazione delle dotazioni strumentali per l'erogazione dei servizi di cui ai relativi contratti;
- di riservarsi altresì di programmare e monitorare gli interventi di cui ai punti precedenti nell'ambito dell'attività di ricognizione periodica delle partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- di invitare i competenti uffici comunali, in accordo con i referenti della società controllata, ad avviare il potenziamento degli strumenti di conduzione del controllo analogo al fine di disporre delle informazioni necessarie all'adozione degli indirizzi e degli interventi necessari al consolidamento dell'operatività di Gaia Servizi Srl.

**Successivamente, vista l'urgenza, di approvare l'analisi effettuata per dar corso agli adempimenti invi contenuti, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

## **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

# OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che:

*"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";*

- l'articolo 152 comma 1 del sopracitato decreto legislativo prevede *"Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile"*, attribuendo in tal modo in capo all'Ente una propria autonomia regolamentare in materia contabile;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24/10/2016 è stato approvato il Regolamento di Contabilità vigente;

**Considerato che** in seguito all'evoluzione normativa ed organizzativa si rende necessario apportare alcune modifiche e precisazioni al regolamento di contabilità vigente;

**Visto** il "REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ IN MODIFICA", allegato 1) del presente atto dove si evidenziano le parti oggetto di modifica nei seguenti articoli:

- art. n. 4 Competenze dei Responsabili di Servizi nella gestione contabile dell'Ente
- art. n. 32 Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere (abrogato)
- art. n. 35 Riscossione
- art. n. 49 Fatturazione elettronica
- art. n. 52 Ordinazione
- art. n. 71 Formazione del Bilancio Consolidato

**Ritenuto, quindi opportuno** approvare le modifiche proposte sopra indicate, al fine di adeguare/aggiornare il Regolamento di Contabilità del Comune di Bollate;

**Visto** il "REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AGGIORNATO, quale allegato 2) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** dell'allegato parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239 comma 1 punto 7 del T.U.E.L. 267/2000;

**Dato atto** che l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

**Visti gli** allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato** corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

- ➔ di apportare al vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente le modifiche di cui alle premesse ed evidenziate nell'allegato 1) "REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ IN MODIFICA" parte integrante del presente atto;
- ➔ di approvare il nuovo documento modificato con gli aggiornamenti di cui sopra, come da allegato 2) "REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AGGIORNATO", parte integrante del presente atto;
- ➔ di allegare come parte integrante il parere dei Revisori dei Conti (all.3)
- ➔ di dare che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente delibera.

**Successivamente, vista l'urgenza di procedere all'aggiornamento del regolamento di contabilità per organizzare le attività con un documento corrispondente all'evoluzione della normativa , con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

### **DELIBERA**

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.**

# **OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO - APPROVAZIONE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 12.05.2016 il Comune di Bollate ha approvato il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Csbno e deliberato il rinnovo della Convenzione con il Csbno fino al 31.12.2030;

- la finalità statutaria dell'Azienda Speciale Consortile Csbno è la promozione di servizi per l'innovazione, la cooperazione, l'integrazione e il coordinamento nei settori delle biblioteche e archivi, delle attività culturali e delle manifestazioni artistiche, compresa la gestione di strutture destinate ad attività culturali, spettacoli e intrattenimento, quali teatri, musei e similari.

**Preso atto** che l'Azienda Speciale Consortile Csbno, come previsto dall'art. 114 del D.Lgs 267/2000, si configura quale ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, adottato dai consigli Comunali degli Enti Locali consorziati.

**Considerato** che l'art. 8 della Convenzione definisce atti fondamentali da trasmettere agli enti aderenti i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

**Considerato** che in data 5 aprile 2022 l'Assemblea Consortile ha approvato il Bilancio di previsione 2022 - 2024, comprensivo della relazione sulla gestione e della relazione del revisore dei conti;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il Csbno ha trasmesso al Comune di Bollate il conto consuntivo 2021 e il bilancio di previsione 2022 - 2024.

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000, la documentazione allegata alla presente, relativa al bilancio dell'Azienda Speciale Consortile Csbno, approvato dall'Assemblea Consortile in data 5 aprile 2022.

2) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- A - Bilancio consuntivo 2021
- B - Relazione del CdA al Bilancio consuntivo 2021
- C - Relazione del revisore al Bilancio consuntivo 2021

- D – Bilancio di previsione 2022 – 2024
- E – Quota di adesione 2022

**Successivamente, vista l'urgenza costituita dalla necessità di dare continuità ai servizi e ai rapporti in essere con l'Azienda Speciale Consortile Csbno**

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs.267/2000.**

# **OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE CSBNO RELATIVO AI SERVIZI A RICHIESTA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - POLO CULTURALE DI CASCINA DEL SOLE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamata** la proposta progettuale presentata da CSBNO e Accademia Vivaldi in data 13/05/2022, allegata al presente atto (All. A), che prevede la costituzione di un *Polo Culturale Formativo* a Cascina del Sole scaturito dal partenariato sinergico avviato dai due soggetti.

**Dato atto** che lo Statuto di CSBNO prevede fra gli scopi aziendali all'art. 1 comma 3.3 *“Relativamente alla formazione e promozione delle conoscenze umane, tecniche e professionali:*

*a) organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni e corsi;*

*b) progettazione, informazione, documentazione, supporto, consulenza per la formazione e la promozione.”*

**Richiamata** la Convenzione tra CSBNO e Comune di Bollate, approvata contestualmente allo Statuto, con delibera di C.C. n. 36 del 12.5.2016 che stabilisce:

- *al punto 4) “di consentire al CSBNO, di perseguire i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti in regime convenzionale di partenariato e secondo quanto previsto dallo Statuto”.*
- *al punto 13) “di assegnare in affitto o comodato al CSBNO i locali necessari per lo svolgimento delle diverse attività consortili, secondo le rispettive disponibilità”.*
- *al punto 14) “di affidare al CSBNO – mediante contratti di servizio da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi – la realizzazione di specifici servizi o attività – compresi tra quelli di competenza del CSBNO – di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità”.*

**Dato atto** che il Contratto di Servizio con CSBNO prevede fra i servizi a richiesta quello della Formazione stabilendo che:

*Il CSBNO, in collaborazione con i Comuni ospitanti il corso, propone la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli utenti delle biblioteche, al personale delle biblioteche e dei comuni o ad altri soggetti pubblici o economici dietro specifico compenso degli utenti stessi o delle amministrazioni che affideranno incarichi di formazione. I corsi saranno realizzati solo nel caso in cui gli spazi delle biblioteche o dei comuni siano messi a disposizione a titolo gratuito*

**Verificato** che il Progetto presentato da CSBNO in accordo con l'Accademia Vivaldi si iscrive in un quadro più ampio della semplice realizzazione di corsi di formazione,

aprendo a una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un *Polo Culturale Formativo* con finalità socio-culturali che rientrano fra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale di Bollate.

**Dato atto** che il piano economico finanziario del Progetto deve prevedere l'introduzione dell'IVA a carico dei destinatari finali, e che questo costo comporterebbe un incremento della quota di iscrizione storicamente richiesta agli iscritti ai corsi.

**Verificato** che la gestione amministrativa da parte di CSBNO consente di contenere questo incremento al di sotto dell'effettivo impatto dell'imposta, grazie a economie di scala.

**Stante** l'interesse dell'Amministrazione Pubblica a favorire il mantenimento di quote di iscrizione contenute da parte di CSBNO/Accademia Vivaldi, specie in un quadro di perdita del potere d'acquisto dei salari e in un contesto socio-economico come quello che caratterizza il territorio di Cascina del Sole.

**Visto** il Contratto di Servizio approvato con delibera di C.C. n. 77 del 21.12.2021 che affida a CSBNO i servizi a richiesta di "gestione del teatro LaBolla e della sede decentrata della biblioteca comunale di Cassina Nuova" che prevede *"la possibilità per il Comune di Bollate di valutare ulteriori sinergie ed economie per il supporto alla gestione delle attività del Servizio Biblioteche presso la Sede di Bollate Centro quale estensione del presente contratto con l'integrazione del budget relativo"*.

**Dato atto** che l'attività di formazione articolata nell'organizzazione di corsi presso la Biblioteca fa già parte della collaborazione fra CSBNO e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bollate e che la formazione è parte integrante della mission della *biblioteca pubblica* intesa come istituzione (Il principio affermato dal Manifesto IFLA/Unesco sulle biblioteche pubbliche (1994), secondo il quale "la biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente", viene, infatti, ripreso dalle Linee Guida IFLA/Unesco-2001, che pongono l'attenzione sia sull'apprendimento permanente, sia sull'accesso a nuove possibilità di creatività e sviluppo della persona. Nel vivo di un processo che vede le biblioteche assumere sempre più il ruolo di agenzie creative, luogo in cui si producono conoscenza, cultura e arte, esse si mettono al servizio delle energie creative del territorio, creando per loro occasioni di incontro, offrendo supporto organizzativo e logistico).

**Verificato**, come si era già esplicitato nella relazione di congruità che accompagnava la delibera di C.C. n. 77 del 21.12.2021, che *"per le ragioni che sono state ampiamente descritte nella prima parte della relazione, il posizionamento di CSBNO nel panorama dei servizi bibliotecari e culturali sul territorio rende l'ente strumentale adatto ad essere interlocutore unico nell'ottica di una valorizzazione e comunicazione integrate"*.

*Il Comune di Bollate, infatti, ha deciso di promuovere la massima integrazione tra i tre poli culturali per eccellenza del territorio: la biblioteca, LaBolla Teatro e l'archivio storico, con azioni e progettualità coordinate e interconnesse che coinvolgono attivamente la cittadinanza."*

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione di un'integrazione del Contratto di Servizio già richiamato, per il periodo settembre 2022 - dicembre 2024, ripetibile fino al dicembre 2026, con l'appendice allegata e parte integrante del presente atto (All. B);

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

### **DELIBERA**

1) **Di approvare** l'integrazione del contratto di servizio con CSBNO già richiamato, per il periodo settembre 2022 - dicembre 2024, ripetibile fino al dicembre 2026, con l'appendice allegata e parte integrante del presente atto (All. B) relativamente alle attività di formazione musicale e culturale nella frazione di Cascina del Sole.

2) **Di demandare** alla Responsabile "Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport -Tempo Libero" l'assunzione degli atti necessari all'esecuzione di quanto disposto nella presente deliberazione.

3) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- All. A: proposta progettuale presentata da CSBNO e Accademia Vivaldi

- All. B: appendice al contratto di servizio approvato con delibera di C.C. n. 77 del 21.12.2021

**Successivamente, vista l'urgenza, costituita dalla necessità di dar corso alle attività del Polo Culturale Formativo nella frazione di Cascina del Sole per il prossimo anno scolastico con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**